

Verbale n. **113**

Seduta pomeridiana del 26 giugno 2025

Presidenza del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Vicepresidente **Russo**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

Verbalizza Leopoldo PITALLI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI, segue Barbara LOGAR.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

La seduta inizia alle ore 14.46

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 113ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Bordin.
(Il congedo è concesso)

Esprime, quindi, a nome suo e dell'intero Consiglio regionale le condoglianze al Presidente Bordin ed alla sua famiglia, colpiti da un grave lutto familiare.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato"
(36)

(Relatori di maggioranza: **BUNA, TRELEANI, DI BERT, LOBIANCO**)

(Relatori di minoranza: **MENTIL, PUTTO, PELLEGRINO**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella mattinata di oggi, si erano svolte le repliche dei Relatori di minoranza Mentil, Putto e Pellegrino e del Relatore di maggioranza Lobianco al provvedimento in esame, che ora si concludono con gli interventi dei Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, tra l'altro, esprimono il proprio cordoglio e quello del Gruppo per il grave lutto che ha colpito la famiglia del Presidente Bordin).

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (1.1)

1. Al comma 1 dopo le parole <<al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale>> sono aggiunte le seguenti: <<, la qualità architettonica e l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

La proposta di integrare esplicitamente la valorizzazione della qualità architettonica e l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano tra le finalità primarie della legge è sostanziale: essa implica che ogni progetto di riqualificazione dovrà essere concepito non solo per garantire l'efficienza funzionale ed energetica, ma anche per rispettare e migliorare l'estetica intrinseca degli edifici e la loro coerente inserzione nel tessuto territoriale circostante. L'intento è promuovere un recupero edilizio che sia profondamente culturalmente sensibile, capace di preservare e valorizzare l'identità storica e morfologica dei luoghi, contribuendo al benessere visivo e al senso di appartenenza delle comunità. Ciò previene alterazioni negative del patrimonio costruito e del paesaggio, che potrebbero altrimenti derivare da interventi pur tecnicamente validi ma esteticamente incongrui. In tal senso, si intende stimolare una rigenerazione urbana che consideri l'edificio come parte integrante di un ecosistema più vasto, favorendo soluzioni di bioedilizia e l'adozione di superfici permeabili e coperture a verde pensile per la gestione delle acque piovane, in linea con le migliori pratiche legislative in materia di sostenibilità edilizia.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.2)

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole <<territorio regionale,>> sono inserite le seguenti: << nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento,>>.

Note: Tra le finalità esplicite della legge è inserito il contrasto allo spopolamento, in coerenza anche con i successivi punti premiali.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.3)

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole <<territorio regionale,>> sono inserite le seguenti: <<di dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti,>>.

Note: Tra le finalità del disegno di legge è inserita anche la risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione meno abbienti.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.4)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: <<la sicurezza sismica,>> sono aggiunte le seguenti: <<l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'utilizzo di materiali ecosostenibili,>>;

b) le parole <<anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<senza consumo di nuovo suolo>>;

c) dopo le parole: <<nuovo consumo di suolo>> sono aggiunte le seguenti: << secondo criteri di sostenibilità ambientale e promuovendo pratiche di economia circolare.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento amplia le finalità della legge includendo l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'utilizzo di materiali ecosostenibili, rafforzando la coerenza con i principi di accessibilità e transizione ecologica.

La sostituzione dell'espressione "anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo" con "senza consumo di nuovo suolo" esplicita in modo più netto l'obiettivo di rigenerazione urbana a impatto ambientale nullo, in linea con la strategia europea per il consumo di suolo zero entro il 2050.

L'aggiunta del riferimento alla sostenibilità ambientale e all'economia circolare chiarisce l'indirizzo della norma verso modelli di sviluppo edilizio compatibili con l'uso efficiente delle risorse.

Tali modifiche rafforzano il profilo ambientale e sociale del provvedimento, promuovendo un'edilizia più accessibile, inclusiva e attenta alla transizione ecologica.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.5)

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole <<nuovo consumo di suolo>> sono inserite le seguenti: <<, intervenendo in particolare nelle aree della Regione ove il mercato immobiliare è depresso>>.

Note: Considerata la finalità della legge e la tipologia degli interventi previsti, si considera che tale legge trovi un reale motivo di intervento in quelle aree della Regione ove il mercato immobiliare non sostiene interventi di ristrutturazione, ovvero dove la spesa da sostenere per i costi di ristrutturazioni sono più elevati di quanto il mercato è in grado di garantire attraverso la compravendita. L'emendamento chiarisce che la legge troverà applicazione in particolare in queste aree.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.6)

All'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole <<giovani>> sono inserite le seguenti: <<che non hanno compiuto i 36 anni di età>>.

Note: Si applica la definizione di giovane così come previsto per gli interventi di edilizia agevolata di cui alla legge regionale 1/2016.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.7)

All'articolo 1, comma 3, lettera b), le parole <<intendono>> sono sostituite dalle seguenti: <<si impegnano a>>.

Note: Si sostituisce il termine <<intendono>> con il termine <<si impegnano>>, considerando che nell'applicazione della norma nell'emanazione dei bandi, l'impegno è qualcosa di misurabile e che va realizzato, diversamente da un intendimento che può rimanere tale.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.8)

All'articolo 1, comma 3, lettera c), le parole <<numerosi>> sono sostituite dalle parole: <<con almeno tre figli>>.

Note: Come nel caso di altre leggi regionali, si applica la definizione di famiglie numerose di cui all' Art. 65, Legge 448/1998.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.9)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: <<con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: << o persone non autosufficienti>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'estensione dei beneficiari prioritari ai nuclei che includono persone non autosufficienti consente di rispondere a una fascia di fragilità sempre più rilevante, integrando la categoria delle persone con disabilità. L'inclusione degli anziani non autosufficienti contribuisce ad una visione più equa della politica abitativa e assistenziale, in coerenza con l'evoluzione demografica odierna.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.10)

1. Al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) interventi su unità immobiliari o edifici non vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004; >>.

2. Al comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

<<g bis) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità; >>.

3. Alla lettera j) del comma 3 dopo le parole <<tecniche vigenti>> sono aggiunte le seguenti <<, determinando il passaggio a una o più classi di rischio inferiori>>.

Il presente emendamento non comporta oneri.

Nota: Con il presente emendamento si intendono aggiungere alcune premialità nell'erogazione dei contributi, nello specifico si prevede di premiare chi interviene in unità immobiliari o edifici non vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o che siano di pronta cantierabilità o, infine, intervengano per contrastare il rischio sismico migliorando l'immobile di due classi di rischio.

MORETTI, CELOTTI, POZZO

Subemendamento modificativo (1.10.1)

All'emendamento 1.11, dopo le parole <<stavoli o baite>> sono inserite le seguenti: <<situate in aree residenziali definite dagli strumenti urbanistici comunali>>;

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MAZZOLINI, DI BERT, MORANDINI, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, POLESELLO, MIANI
Emendamento modificativo (1.11)

1. Al comma 3 dell'articolo 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla LR 33/2002 ed in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite;>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Nota a commento: L'emendamento proposto è volto a riconoscere e valorizzare oggetti immobiliari tipici delle aree montane della nostra regione, in considerazione dell'elevato valore identitario che rappresentano e della preziosa ed insostituibile funzione di presidio territoriale che esercitano in dette zone. È evidente che la perdita di tale patrimonio per assenza di risorse o scarsa attrattività e remuneratività dell'investimento costituirebbe grave pregiudizio culturale per le popolazioni insediate, anche rispetto alle generazioni future.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES
Emendamento modificativo (1.12)

All'articolo 1, comma 3, lettera e), le parole <<significativa riduzione della popolazione residente >> sono sostituite dalle parole: <<riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento >>.

Note: Si pone un limite minimo alla riduzione della popolazione quale criterio premiale. L'apposizione del limite permette una chiara identificazione dei territori fin da subito, così da permettere una maggiore programmazione e una più puntuale definizione del concetto di "spopolamento".

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MARTINES
Emendamento modificativo (1.13)

All'articolo 1, comma 3, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

<<f) interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno 5 anni ad attività commerciali, ovvero di servizi profit o no profit a favore della comunità;>>

Note: La sostituzione della lettera f) è finalizzata ad ampliare la tipologia di attività che possono essere realizzate nelle parti di edifici ad uso non residenziale, al fine di evitare il sostegno ad interventi che possono poi non trovare una effettiva realizzazione della finalità. Con l'inserimento di servizi no profit, possono essere considerate anche attività realizzate da associazioni senza scopo di lucro che realizzano iniziative a favore della comunità.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MARTINES
Emendamento modificativo (1.14)

All'articolo 1, comma 3, lettera g), le parole <<dismessi >> sono sostituite dalle parole: <<completamente inutilizzati da almeno 2 anni o inutilizzati per almeno il 70 per cento della superficie da almeno 3 anni>>.

Note: L'emendamento è diretto a definire il concetto di dismesso, al fine di permettere ai proprietari di immobili una chiara percezione della propria proprietà, anche utile alla pianificazione di eventuali interventi.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.15)

1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 1, è sostituita dalla seguente:

<<h) interventi su edifici o strutture che versano in condizioni documentate di pericolo per l'incolumità pubblica.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 sostituisce la formulazione attuale con una più ampia. La nuova formulazione ha due obiettivi principali: estendere il campo di applicazione degli interventi ammissibili (non più solo unità immobiliari attestanti sulla viabilità pubblica, ma qualsiasi edificio o struttura pericolante, indipendentemente dalla collocazione, purché sussista un pericolo per la collettività) e introdurre un criterio oggettivo (il riferimento a condizioni documentate di pericolo rafforza la trasparenza e la correttezza delle istruttorie amministrative). L'emendamento consente quindi di intervenire in modo più efficace in situazioni di rischio reale per la sicurezza pubblica, in coerenza con i principi di prevenzione e tutela dell'incolumità collettiva.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.16)

All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<<h) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile;>>

Note: L'emendamento serve a chiarire cosa si intende per "edifici che mettono a rischio l'incolumità delle persone", richiedendo quindi come requisito la presenza di un'ordinanza contingibile e urgente, anche ottemperata, ma che comunque rileva una criticità per l'interesse pubblico, oppure l'attestazione di un professionista.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

POZZO, MARTINES, FASIOLO,

Emendamento modificativo (1.17)

All'articolo 1, comma 3, lettera i), dopo le parole <<A, B0,>> sono aggiunte le parole: <<B1, >>.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.18)

All'articolo 1, comma 3, lettera i), dopo le parole <<compromesse o degradate >> sono aggiunte le parole: <<eventualmente previsti dagli strumenti di pianificazione comunale>>.

Note: L'emendamento intende porre una definizione di aree compromesse e degradate nel rispetto dei diversi strumenti pianificatori comunali, al fine evitare possibili interpretazioni e potenziali contenziosi.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.19)

All'articolo 1, comma 3, la lettera k), è sostituita dalla seguente:

<<k) sostituzione di generatori di calore e impianti per il riscaldamento con classe di qualità inferiore o uguale a D se utilizzano combustibili fossili, ovvero di classe inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati per gli impianti a biomassa;>>

Note: Viene ripresa la medesima definizione di cui alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziari e multisettoriali), art. 4, comma 11, al fine di creare una sicura omogeneità e coerenza tra le diverse disposizioni regionali che prevedono contributi ai privati per l'efficientamento di impianti di riscaldamento dell'aria e dell'acqua calda a biomassa e identificati le classi meno efficienti di generatori a gas e gasolio.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.20)

All'articolo 1, comma 3, la lettera l), è sostituita dalla seguente:

<<l) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;>>

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.20.1)

La lettera m) del comma 3 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

<<m) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o ad uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della Regione>>.

il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.21)

All'articolo 1, comma 3, la lettera m), è sostituita dalla seguente:

<<m) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone calmierato o a uso transitorio, non turistico;>>

Note: L'emendamento sostituisce la lettera m) comma 3, articolo 1, prevedendo che la maggiore premialità o incentivo sia previsto per i beneficiari che mettono a disposizione l'edificio a canone calmierato per qualunque tipologia di beneficiario e per un periodo minimo di 5 anni.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (1.22)

1. Al comma 3 dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

m bis) interventi che dimostrano un'elevata qualità architettonica e un'armoniosa integrazione nel contesto paesaggistico e urbano;

m ter) interventi che prevedono l'impiego di professionisti e imprese in possesso di certificazioni di qualità o specializzazione riconosciute a livello regionale o nazionale per la riqualificazione energetica e sismica.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Viene introdotto un criterio premiale specifico per i progetti che dimostrino un'elevata qualità architettonica e un'armoniosa integrazione paesaggistica. Tale incentivazione è volta a stimolare l'adozione di soluzioni progettuali che trascendano la mera conformità tecnica o il minimo indispensabile, privilegiando interventi che valorizzino il patrimonio esistente attraverso l'uso di materiali e tecniche costruttive coerenti con il contesto locale. Esempi concreti includono l'utilizzo di pietra autoctona, legno certificato proveniente da filiere sostenibili, o intonaci tradizionali che rispettino le cromie e le texture storiche. Questo approccio non solo migliora le prestazioni funzionali e ambientali degli immobili, ma accresce altresì il loro valore culturale, estetico e di mercato, contribuendo a un ambiente urbano o rurale più gradevole, identitario e sostenibile nel lungo periodo.

L'introduzione di criteri premiali per l'impiego di professionisti e imprese in possesso di certificazioni di qualità o specializzazione riconosciute a livello regionale o nazionale è volta a elevare significativamente gli standard qualitativi degli interventi. Ciò garantisce non solo l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e una maggiore sicurezza per i beneficiari, ma promuove anche lo sviluppo e la diffusione di competenze specializzate nel settore. Questo contribuisce alla sostenibilità a lungo termine degli interventi (riducendo la necessità di manutenzioni future e prolungando la vita utile degli immobili) e rafforza la credibilità complessiva del sistema di incentivi. Si valuta inoltre l'opportunità di incentivare la partecipazione a concorsi di progettazione, come strumento per elevare la qualità architettonica e urbanistica degli interventi.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.23)

1. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 1, è aggiunta la seguente:

<<m bis) unità immobiliari o edifici situati in aree a rischio idrogeologico o in ambiti urbanistici caratterizzati da fenomeni di degrado e abbandono.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Fornisce uno strumento per orientare gli incentivi pubblici verso le aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico o degrado urbano, favorendo politiche di riequilibrio territoriale e prevenzione ambientale. L'emendamento permette di coniugare l'intervento edilizio con strategie di mitigazione del rischio e rigenerazione sociale.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.24)

1. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 1, è aggiunta la seguente:

<<m bis) interventi che comportino la bonifica e la rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Introduce un criterio premiale per gli interventi che prevedano la rimozione di amianto, materiale cancerogeno la cui bonifica rappresenta una priorità sanitaria e ambientale riconosciuta a livello nazionale. L'emendamento rafforza il legame tra riqualificazione edilizia e tutela della salute pubblica, in coerenza con le linee guida dell'INAIL e del Ministero della Salute.

DI BERT, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (1.25)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente:

<<m bis) recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro >>.

Nota a commento: L'emendamento proposto è volto a favorire la crescita occupazionale, agevolando l'accesso al mercato del lavoro da parte di soggetti che non siano in possesso di alloggio mediante incentivi alle imprese che recuperino immobili esistenti a condizione di destinarli ad uso abitativo a favore dei lavoratori fuori sede.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.26)

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) persone o nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 25.000 euro;>>

Note: Con l'emendamento si prevede un maggiore incentivo o una maggiore premialità per le persone fisiche o nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.27)

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) interventi su unità immobiliari o edifici che siano affidati alla gestione di agenzie sociali per l'abitare regionali, al fine di dare risposta a fasce di popolazione con ISEE inferiore a 20.000;>>

Note: Con l'emendamento si prevede una maggiore premialità o un maggiore incentivo nel caso in cui i beneficiari siano agenzie sociali per l'abitare con sede in Regione, che destinino gli alloggi recuperati con persone o nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (1.28)

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) durata dell'impegno a mantenere l'unità abitativa o l'edificio a destinazione d'uso residenziale o in locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico;>>

Note: Con l'emendamento si prevede una proporzionalità tra l'intensità del contributo e l'impegno a mantenere la destinazione d'uso per un maggiore periodo.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.29)

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

<<m bis) interventi che interessano più unità abitative;>>

Note: Il presente emendamento prevede una maggiore contribuzione per singoli interventi che prevedono il recupero di più unità abitative.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.30)

1. Al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: <<dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge>> si aggiungono le seguenti: <<, comprensiva dei dati sulla distribuzione territoriale, sulla tipologia degli interventi e sulle caratteristiche socio-economiche dei beneficiari>>.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.22.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10.1 (in vece del primo firmatario Moretti), 1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.28.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 1.20.1.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti 1.3, 1.26 e, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento 1.27.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 1.4 (sul quale, motivandone le ragioni, chiede la votazione per parti), 1.9, 1.15, 1.23, 1.24 e 1.30.

Presidenza del Vicepresidente Russo

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 1.10.

Il consigliere MAZZOLINI illustra l'emendamento 1.11.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 1.13.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti 1.17 e 1.29.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 1.25.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri MORETTI (il quale, tra l'altro, annuncia il ritiro dell'emendamento 1.14 per convertirlo, d'intesa con l'assessore Amirante, in un Ordine del

giorno e, nel contempo, propone un subemendamento orale all'emendamento 1.10.1, nel modo seguente: *le parole <<situate in aree residenziali definite dagli strumenti urbanistici comunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<situate in zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale>>;* infine svolge alcune considerazioni sull'articolo in discussione),

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

MIANI (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, aggiunge con l'assenso del proponente la propria firma all'emendamento 1.11, assieme a tutto il Gruppo Fedriga Presidente) e, infine, l'assessore AMIRANTE (la quale, fra l'altro, motivandone le ragioni, si unisce alla richiesta del consigliere Honsell di votare per parti l'emendamento 1.4 e chiede di votare per parti anche l'emendamento 1.10, sui cui punti 1 e 3 si dichiara contraria, mentre favorevole al punto 2; chiede, altresì, al consigliere Honsell di subemendare l'emendamento 1.9 nel modo seguente: *dopo le parole <<non autosufficienti>> sono aggiunte le seguenti: <<purché certificate>>* e di ritirare l'emendamento 1.15, sostituendolo con l'emendamento 1.16, di pari contenuto ma dal testo più esaustivo; infine, sempre motivandone le ragioni, si dichiara contraria agli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24 e 1.28).

A questo punto, il consigliere HONSELL, raccogliendo l'invito dell'assessore Amirante, subemenda oralmente l'emendamento 1.9 nel modo seguente: *dopo le parole <<non autosufficienti>> sono aggiunte le seguenti: <<purché certificate>>*, mentre mantiene l'emendamento 1.15 e la consigliera CAPOZZI accoglie la richiesta dell'assessore di votare per parti l'emendamento 1.10.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del Gruppo Misto per tutti gli emendamenti), PUTTO (il quale si astiene sull'emendamento 1.7, favorevole sul punto 2 ed astenuto sui punti 1 e 3 dell'emendamento 1.10, astenuto sugli emendamenti 1.13, 1.15, 1.16 e favorevole ai rimanenti emendamenti) e MENTIL (il quale si astiene sugli emendamenti 1.10 e 1.23 e favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara favorevole alle lettere A) e C), contrario alla lettera B) dell'emendamento 1.4, contrario ai punti 1 e 3, favorevole al punto 2 dell'emendamento 1.10, contrario agli emendamenti 1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.28 e favorevole ai rimanenti emendamenti), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché , per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

A questo punto, il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 1.4 sarà posto in votazione per parti separate.

Una prima parte, costituita dalla lettera A), posta in votazione, viene approvata.

Una seconda parte, costituita dalla lettera B), posta in votazione, non viene approvata.

Una terza parte, costituita dalla lettera C), posta in votazione, viene approvata.

Gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 1.9, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 1.10 sarà posto in votazione per parti separate.

Una prima parte, costituita dal punto 1, posta in votazione, non viene approvata.

Una seconda parte, costituita dal punto 2, posta in votazione, viene approvata.

Una terza parte, costituita dal punto 3, posta in votazione, non viene approvata.

L'emendamento 1.10.1, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

Gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 1.14 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 1.15, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 1.16, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 1.17, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 1.18, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 1.19, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 1.20 e 1.20.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 1.25 e 1.26, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 1.27 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 1.28, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 1.29 e 1.30, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.1)

1. Al comma 1, dopo le parole <<(Codice regionale dell'edilizia)>> sono aggiunte le seguenti << di pronta cantierabilità >>.

2. Al comma 4, dopo le parole <<non ancora sostenute>> sono inserite le seguenti <<alla data del 31 dicembre 2024 la congruità è determinata da una relazione di un tecnico abilitato, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, facendo riferimento ai prezzi riportati nel prezzario regionale dei lavori pubblici, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi>>.

3. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis). In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.>>

3. Al comma 5 le parole <<Il contributo >> sono sostituite dalle seguenti <<Per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 30.000 euro, il contributo>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.2)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<categoria catastale>>, sono aggiunte le seguenti: <<A1, A7,>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<categoria catastale>>, sono aggiunte le seguenti: <<A1, A7,>>

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'estensione dell'esclusione ai fabbricati in categoria A1 e A7, oltre agli A8 e A9 già esclusi, serve a rafforzare la finalità sociale della misura, evitando che le risorse pubbliche siano destinate ad abitazioni di pregio o lusso.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2.3)

1. Al comma 1, dopo le parole << con esclusione delle unità immobiliari aventi categoria catastale>> sono aggiunte le seguenti:<<A 7,>>

2. Al comma 2, dopo le parole << realizzazione di unità immobiliari aventi categoria catastale>> sono aggiunte le seguenti: << A 7,>>

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Si propone l'esclusione esplicita degli immobili classificati nella categoria catastale A7 (villini) dagli interventi ammissibili ai contributi. Questa determinazione è finalizzata a concentrare le risorse pubbliche, che sono per definizione limitate, su un patrimonio edilizio che presenta maggiori necessità di supporto per la riqualificazione e la messa in sicurezza. Tale orientamento intende promuovere una più equa distribuzione dei benefici, canalizzando i fondi verso le fasce di popolazione e le tipologie di immobili (quali ad esempio condomini o edifici più vetusti e degradati) che incontrano maggiori difficoltà nel sostenere autonomamente i costi degli interventi. In tal modo, si contribuisce all'attuazione di politiche di equità sociale e a un impatto più significativo sulla qualità abitativa diffusa, favorendo la riqualificazione di immobili che ospitano un numero elevato di famiglie e che spesso presentano maggiori criticità strutturali ed energetiche.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.4)

1. Al comma 4 dell'articolo 2, le parole <<L'avvio dell'intervento oggetto di contributo è>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'avvio dell'intervento deve essere successivo alla presentazione della domanda di contributo ed>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MENTIL, Relatore di minoranza

Subemendamento sostitutivo (2.4.1)

L'emendamento 2.5 è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. e il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.>>.

Note: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (2.5)

All'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, l'intensità del contributo è maggiorata fino al 20 per cento per le spese destinate alla completa acquisizione e alla riunificazione della proprietà al fine di permettere gli interventi di cui al presente articolo.>>.

Note: In molti casi, il patrimonio dismesso o non utilizzato, presenta anche una condivisione della proprietà che non rende facilmente realizzabile l'intervento e l'utilizzo dell'immobile.

Con l'emendamento si prevede una maggiorazione di contribuzione utile a riunificare le proprietà, sia per la maggiore semplicità e possibilità di intervento, sia per il successivo utilizzo.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (2.6)

All'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. L'intensità del contributo è maggiorata altresì del 20 per cento nei casi di interventi realizzati da soggetti del terzo settore.>>.

Note: Con l'emendamento si prevede una maggiorazione del contributo per interventi realizzati da associazioni o imprese che operano nel terzo settore, con finalità sociali, al fine di garantire una risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 2.1.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 2.2.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 2.3.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 2.4.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra il subemendamento 2.4.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 2.5.

La consigliera CELOTTI, nell'illustrare l'emendamento 2.6, ne comunica il ritiro.

Nel successivo dibattito, intervengono il consigliere MORETTI, (il quale, nel rammentare all'Aula la strutturazione del patrimonio immobiliare della Regione, nel contempo, motivandone le ragioni, anticipa un proprio voto di astensione) e l'assessore AMIRANTE (la quale, motivandone le ragioni, si dichiara contraria all'emendamento 2.1 e, nel contempo, si sofferma sulle future dinamiche di

intervento urbanistico regionale, che comporteranno l'adozione di criteri premiali per le categorie sociali meno abbienti).

Il Relatore di minoranza PUTTO, interpellato l'assessore Amirante, riceve conferma del suo parere contrario all'emendamento 2.1 e nel contempo, rivolgendosi al collega Mentil, anticipa le motivazioni della propria astensione sul subemendamento 2.4.1.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), PUTTO (il quale si dichiara favorevole all'emendamento 2.4 e astenuto sui rimanenti emendamenti) e MENTIL (il quale chiede la votazione per parti dell'emendamento 2.1, sul quale si dichiara favorevole ai punti 1 e 2, astenuto relativamente ai punti 3 e 4, si dichiara favorevole, altresì, agli emendamenti 2.4 e 2.5 e astenuto sui rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e favorevole ai rimanenti emendamenti), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché , per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il PRESIDENTE, come precedentemente richiesto, pone in votazione per parti separate l'emendamento 2.1.

I punti 1, 2, 3 e 4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 2.4 ed il subemendamento 2.4.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 2.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 2.5 è stato sostituito dall'emendamento 2.4.1.

L'emendamento 2.6 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (3.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole <<che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica>>, sono aggiunte le seguenti: <<, valorizzando anche l'autoconsumo collettivo e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento si propone di integrare il comma 2 dell'articolo 1 al fine di esplicitare, tra le finalità generali della legge, il principio della valorizzazione dell'autoconsumo collettivo e dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Tale aggiunta non incide sulla disciplina dei contributi, né introduce vincoli o priorità nei criteri di accesso, ma mira esclusivamente a rafforzare l'impianto valoriale della

norma, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea in materia di transizione energetica partecipata. Il riferimento alle CER consente di riconoscere il ruolo crescente che modelli di produzione e consumo energetico collettivo possono svolgere in termini di efficienza, sostenibilità e coinvolgimento delle comunità locali. Si tratta dunque di una precisazione coerente con le finalità generali della legge, senza determinare effetti finanziari aggiuntivi né necessitare di ulteriori misure attuative.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.2)

1. Al comma 1, dopo le parole <<prestazione energetica degli edifici>> sono aggiunte le seguenti <<, determinando il miglioramento di almeno due classi energetiche>>.

Il presente emendamento non comporta oneri.

MENTIL, Relatore di minoranza

Subemendamento sostitutivo (3.2.1)

L'emendamento 3.3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Interventi di efficientamento energetico)

1. All'emendamento 3.3 dopo le parole <<dell'energia elettrica>> sono aggiunte le seguenti: <<che consentano il miglioramento del valore dell'indice di Prestazione Energetica Globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE).>>.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (3.3)

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole <<dell'energia elettrica>> sono aggiunte le parole: <<, che consentano l'aumento di almeno una classe energetica>>.

Note: Con l'emendamento si intende porre un limite minimo di aumento di classe energetica conseguente all'intervento, utile a misurare la bontà e l'efficacia dell'intervento stesso e dell'utilizzo di risorse pubbliche.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.4)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2027, la documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa ad essi relativa, previste dai bandi, non potranno avere data anteriore ai due anni precedenti.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.5)

1. All'articolo 3, comma 5, le parole <<20.000 euro>> sono sostituite con le seguenti: <<30.000 euro>>.

Nota: l'innalzamento della soglia ISEE da 20.000 a 30.000 euro risponde all'evoluzione del contesto socioeconomico e ai recenti fenomeni inflattivi che hanno ridotto il potere d'acquisto di molte famiglie.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI, PELLEGRINO, POZZO, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUNA, BORDIN, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (3.6)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 è apportata la seguente modifica: le parole <<20.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<25.000 euro>>.

PELLEGRINO, PUTTO, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUNA, BORDIN, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (3.7)

1. Nel comma 5 le parole <<non superiore a 20.000 euro>> sono sostituite con le parole <<non superiore a 25.000 euro>>.

Nota: l'emendamento rileva la necessità di affrontare le criticità inerenti alla platea dei beneficiari, in particolare in relazione alla soglia ISEE, che con l'importo indicato nel DDL 36 rischia di non intercettare i cittadini che hanno la proprietà dell'immobile ma si trovano comunque in condizione di fragilità economica.

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, PELLEGRINO, PUTTO

Emendamento modificativo (3.8)

All'articolo 3, comma 5, le parole <<20.000>> sono sostituite dalle parole: <<25.000>>.

Note: Con l'emendamento si intende portare il valore ISEE massimo per la possibilità di accesso all'anticipazione a 25.000 euro.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, PELLEGRINO, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUNA, BORDIN, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI

Emendamento modificativo (3.9)

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole <<legge parole 14/2002.>> sono inserite le parole: <<L'anticipazione può essere concessa anche a condomini, per gli interventi su parti comuni.>>.

Note: L'emendamento prevede anticipazioni anche a favore dei condomini, per le parti comuni, al fine di favorire gli interventi che potrebbero trovare maggiore ostacolo in considerazione della presenza di più persone o nuclei familiari, che potrebbero essere anche in condizioni economiche disomogenee.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (3.10)

All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. L'intensità del contributo è maggiorata altresì del 20 per cento nei casi di interventi realizzati da soggetti del terzo settore.>>.

Note: Con l'emendamento si prevede una maggiorazione del contributo per interventi realizzati da associazioni o imprese che operano nel terzo settore, con finalità sociali, al fine di garantire una risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL

Subemendamento sostitutivo (3.10.1)

L'emendamento 3.11 è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. Il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.>>.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI,

Emendamento modificativo (3.11)

All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, l'intensità del contributo è maggiorata fino al 20 per cento per le spese destinate alla completa acquisizione e alla riunificazione della proprietà al fine di permettere gli interventi di cui al presente articolo.>>.

Note: In molti casi, il patrimonio dismesso o non utilizzato, presenta anche una condivisione della proprietà che non rende facilmente realizzabile l'intervento e l'utilizzo dell'immobile.

Con l'emendamento si prevede una maggiorazione di contribuzione utile a riunificare le proprietà, sia per la maggiore semplicità e possibilità di intervento, sia per il successivo utilizzo.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES,

Emendamento modificativo (3.12)

All'articolo 3, il comma 6, è abrogato.

Note: L'articolo 32 della LR 7/2000 prevede il vincolo di destinazione d'uso e le rispettive sanzioni (restituzione della somma erogata). L'emendamento intende ristabilire la vigenza dell'articolo 32 della LR 7/2000 anche per gli interventi di cui all'articolo 3 del DDL.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 3.1 e 3.5.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 3.2.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra gli emendamenti 3.2.1 e 3.10.1, sostitutivi rispettivamente degli emendamenti 3.3 e 3.11, e infine l'emendamento 3.12.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento giuntale 3.4.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 3.6.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO, con il consenso del primo firmatario, aggiunge la firma all'emendamento 3.6 e quindi illustra l'emendamento 3.7.

Il consigliere POZZO, dopo aver illustrato gli emendamenti 3.8 e 3.9, aggiunge la firma all'emendamento 3.6, con il consenso del primo proponente.

La consigliera CELOTTI ritira l'emendamento 3.10.

Per la Giunta interviene l'assessore AMIRANTE per esprimere il parere negativo sugli emendamenti 3.1, 3.10.1 e 3.12.

La consigliera BUNA chiede - ed ottiene dai rispettivi primi firmatari - di aggiungere la firma di tutti i Consiglieri appartenenti al gruppo consiliare "Lega Salvini FVG" agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il Relatore di minoranza PUTTO chiede chiarimenti sulla norma in esame all'assessore Amirante.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO, con il consenso dei primi firmatari, aggiunge la firma agli emendamenti 3.8 e 3.9,

Il Relatore di minoranza PUTTO, con il consenso dei primi firmatari, sottoscrive gli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.9.

Il consigliere HONSELL, tra l'altro, rivolge alla Giunta una richiesta di chiarimenti sulla norma in esame

L'assessore AMIRANTE fornisce i chiarimenti richiesti dai consiglieri Putto e Honsell.

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), PUTTO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti, tranne che agli emendamenti 3.10.1 e 3.12 sui quali annuncia un'astensione) e MENTIL (astenuto sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5 e favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5, 3.10.1 e 3.12 e favorevole ai rimanenti emendamenti), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché , per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 3.2.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 3.3, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.4, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.5, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8, posti in votazione congiuntamente, in quanto di analogo contenuto, vengono approvati.

L'emendamento 3.9, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.10 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento 3.10.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 3.11, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 3.12, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

POZZO, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MARTINES
Emendamento modificativo (4.1)

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole <<di cui alla presente legge,>> sono inserite le parole: <<con bandi da pubblicare anche per categorie di beneficiari,>>.

Note: i bandi possono essere emanati anche rivolti a diverse categorie di beneficiari, al fine di essere maggiormente rispondenti ai requisiti e ai beneficiari stessi.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, Relatore di minoranza

Subemendamento modificativo dell'emendamento 4.2 (4.1.1)

All'emendamento 4.2, le parole <<le imprese e le associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti>>.

Nota: il presente subemendamento non presenta oneri finanziari.

CELOTTI, MENTIL, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (4.2)

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole <<i professionisti,>> sono inserite le parole: <<le imprese e le associazioni del terzo settore,>>.

Note: Tra i beneficiari sono inserite anche associazioni e imprese del terzo settore.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI,

Emendamento modificativo (4.3)

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole <<oggetto di intervento.>> sono inserite le parole: <<Possono accedere al contributo anche i proprietari di parte degli edifici o delle unità immobiliari, purché entrino in completo possesso del bene oggetto di intervento entro la conclusione dei lavori.>>.

Note: Sono ammesse anche spese per l'acquisto di parte degli edifici o delle unità abitative, purché si concludano per l'intera proprietà entro la conclusione dei lavori.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (4.4)

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nel caso in cui il contributo rilevi ai fini della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il contributo è concesso nel rispetto del divieto di cui all'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea>>;

b) il comma 4 è abrogato.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 4.1.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra l'emendamento 4.1.1.

La consigliera CELOTTI ritira l'emendamento 4.2.

Il consigliere MORETTI ritira l'emendamento 4.1.1.

Il Relatore di minoranza MENTIL, nell'integrare la propria illustrazione, spiega l'emendamento 4.3.

L'assessore Amirante illustra l'emendamento 4.4.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri PUTTO (che rivolge una domanda all'Assessore), MORETTI e CARLI (i quali richiedono precisazioni sull'emendamento giuntale 4.4) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, invita al ritiro dell'emendamento 4.3 e risponde alle plurime richieste di chiarimenti sulla norma in esame).

In sede di replica, si esprimono, nell'ordine, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), PUTTO e MENTIL (favorevoli entrambi ai due emendamenti rimanenti 4.1 e 4.4), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole ai due emendamenti 4.1 e 4.4), DI BERT, TRELEANI e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

L'emendamento 4.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 4.1.1, 4.2 e 4.3 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento 4.4, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: <<della legge regionale 14/2002>> sono aggiunte le seguenti: <<e alle disposizioni contenute al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.2)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

<<e bis) l'indicazione dei criteri oggettivi che verranno adottati per la valutazione della congruità dei prezzi utilizzati nei computi metrici estimativi degli interventi.>>.

Non comporta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.3)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. I bandi che individuano come beneficiari, ai sensi dell'art. 4, le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia e i condomini, non possono contestualmente individuare come beneficiari le imprese e i professionisti.>>.

Non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.3.1)

1. Dopo il comma 1, è inserito il comma

<<1 bis Ciascun bando di cui al comma 1 deve prevedere la definizione di un tetto massimo sui prezzi delle materie prime e dei costi dell'opera, facendo riferimento al prezzario regionale dei lavori pubblici, ridotto del 10 per cento, in modo analogo a quanto accade durante le gare d'appalto in cui vige il ribasso.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

La definizione di un tetto ai prezzi ha il fine di prevenire fenomeni speculativi e assicurare l'efficiente impiego dei fondi pubblici, stabilendo un tetto massimo per i prezzi delle materie prime e dei costi dell'opera all'interno dei bandi. Questo meccanismo di controllo, ispirato alle procedure delle gare d'appalto pubbliche e al principio del "ribasso", è inteso a garantire che i contributi regionali si traducano in un effettivo vantaggio per i cittadini e non in un'inflazione artificiale dei prezzi di mercato, che vanificherebbe l'efficacia degli incentivi. L'obiettivo è massimizzare il ritorno sull'investimento pubblico, assicurando la trasparenza nella gestione delle risorse e la sostenibilità economica degli interventi lungo l'intera filiera produttiva di servizio.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (5.4)

All'articolo 5, comma 2, le parole <<dell'articolo 2>> sono soppresse.

Note: Tutti i bandi emanati, compresi quelli per interventi di efficientamento energetico, sono approvati a seguito del parere della commissione consiliare competente.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I bandi di cui alla presente legge sono redatti in modo da garantire l'accessibilità anche ai cittadini con minore alfabetizzazione digitale, prevedendo forme di assistenza mediante gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione o helpdesk telefonico dedicato.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento mira a ridurre il divario digitale nell'accesso alle misure pubbliche, garantendo supporto ai cittadini anziani o in condizioni di fragilità tecnologica. La proposta valorizza strutture e risorse umane già operative, rafforzando l'inclusione e l'equità nella fruizione dei contributi pubblici.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 5.1.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 5.3.1.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra l'emendamento 5.4.

Il consigliere HONSELL illustra e poi ritira l'emendamento 5.5 al fine di presentare un Ordine del giorno.

L'assessore AMIRANTE, contraria a tutti gli emendamenti della minoranza, propone il ritiro dell'emendamento 5.3.1 al fine di presentare un Ordine del giorno.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO, nell'accogliere la richiesta dell'Assessore, ritira l'emendamento 5.3.1 con l'intenzione di trasformarlo in un Ordine del Giorno.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni del proprio Gruppo), PUTTO (favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.3 e, nel contempo, ritira l'emendamento 5.2) e MENTIL (favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.3 e, nel contempo, ritira l'emendamento 5.4), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole all'emendamento 5.1, contrario all'emendamento 5.3), DI BERT, TRELEANI e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.2 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 5.3, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 5.3.1, 5.4 e 5.5 sono stati precedentemente ritirati.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.1)

- 1. Al comma 1 le parole <<salvo sia diversamente disposto nel bando>> sono soppresse.*
 - 2. Al comma 2 le parole <<con riferimento alla medesima tipologia di intervento>> sono soppresse.*
- Il presente emendamento non comporta oneri.*

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.2)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole: <<per gli interventi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3>> è aggiunto il seguente periodo:
<<Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata domanda.>>.*
- Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 6.1.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 6.2.

Non essendoci interventi, intervengono per la replica i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), PUTTO (il quale si astiene sull'emendamento 6.1 e si dichiara favorevole all'emendamento giuntale), MENTIL (favorevole ad ambedue gli emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara contrario all'emendamento 6.1 e favorevole all'emendamento 6.2), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

L'emendamento 6.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 6.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (7.1)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) la parola <<tre>> è sostituita da <<otto>>;

b) alla lettera c) la parola <<tre>> è sostituita da <<otto>>;

c) alla lettera d) la parola <<tre>> è sostituita da <<otto>>;

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'estensione del vincolo temporale di mantenimento degli obblighi da tre a otto anni rafforza la natura strutturale dell'investimento pubblico, scoraggiando operazioni speculative e garantendo una ricaduta effettiva, duratura e stabile sul territorio. Rende il beneficio più coerente con finalità abitative, professionali e produttive.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.2)

All'articolo 7, comma 2, lettera a), le parole <<tre>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque>>.

Note: Con l'emendamento si prevede l'estensione dell'obbligo di destinazione d'uso a 5 anni per le persone fisiche.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.2.1)

1. La lettera b del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

<<b) le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, devono trasferire la propria residenza in almeno una delle unità oggetto di intervento, entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. L'obbligo si intende assolto anche qualora la residenza sia acquisita da un familiare o da un soggetto convivente. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo, il trasferimento della residenza del beneficiario del contributo, qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dell'unione civile o dei soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, a condizione che l'altro soggetto convivente mantenga la residenza nell'immobile oggetto di contributo. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera m), per la quale l'unità immobiliare interessata dal criterio deve essere mantenuta a disposizione per un periodo di cinque anni dalla data della messa a disposizione;>>.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.3)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7, è sostituita dalla seguente:

<<b) Le persone fisiche che realizzano unità immobiliari a destinazione residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, sono tenute, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori, a dimostrarne l'effettiva occupazione dell'immobile oggetto d'intervento mediante trasferimento della propria residenza o di quella di un familiare di primo grado ovvero mediante concessione in locazione anche mediante contratto a canone concordato o ad uso transitorio, non turistico. La destinazione così definita deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera h).>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.4)

All'articolo 7, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) per le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, qualora l'unità immobiliare destinataria degli interventi di recupero non sia già residenza anagrafica del richiedente, quest'ultimo deve trasferire la residenza presso la predetta unità immobiliare dall'ultimazione dei lavori. In subordine, il richiedente può locare a canone calmierato la medesima unità immobiliare entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori. Il vincolo di destinazione residenziale o della messa in locazione non può essere inferiore a cinque anni. Durante tale periodo possono essere utilizzate entrambe le tipologie di destinazione, anche alternativamente;>>.

Note: Con l'emendamento si esclude che possa trasferire la residenza anche un solo componente del nucleo familiare, salvo la disposizione di cui alla lettera b bis). Si prevede inoltre la durata del vincolo di destinazione d'uso di 5 anni; nel corso di 5 anni, è possibile utilizzare entrambe le tipologie di destinazione (residenza e locazione), per rispondere a eventuali bisogni familiari.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.5)

All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

<<b bis) per le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, è ammesso il trasferimento della residenza anche per familiari o conviventi che formano un nuovo nucleo familiare;>>.

Note: In combinato con l'emendamento sostitutivo della lettera b), comma 2, prevede che possano trasferire la residenza anche componenti del nucleo familiare originario che vanno a costituire un nuovo nucleo familiare.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.6)

All'articolo 7, comma 2, lettera c), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

Note: Con l'emendamento si prevede l'estensione dell'obbligo di destinazione d'uso a 5 anni per i professionisti.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (7.7)

All'articolo 7, comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

<<d) le imprese e i professionisti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.>>.

Note: Con l'emendamento si prevede l'estensione dell'obbligo di destinazione d'uso a 5 anni per le imprese. Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (7.8)

1. Alla lettera d) del comma 2 le parole <<Tali soggetti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per tre anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione>> sono sostituite dalle seguenti <<Tali soggetti sono tenuti a mantenere o a stabilire entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori la sede o l'unità operativa nel territorio regionale e a mantenerla per almeno tre anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (7.9)

1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di tutela dei beni culturali e paesaggistici, gli interventi non devono compromettere in modo significativo la qualità architettonica dell'edificio o il suo inserimento nel contesto paesaggistico. La violazione di tale obbligo può comportare la revoca totale o parziale del contributo, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di compensazioni ambientali e paesaggistiche, secondo quanto stabilito dai bandi.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Si introduce un obbligo fondamentale per i beneficiari dei contributi: gli interventi non dovranno in alcun modo compromettere in modo significativo la qualità architettonica dell'edificio o il suo inserimento nel contesto paesaggistico. La violazione di tale obbligo comporterà l'applicazione di sanzioni rigorose, inclusa la revoca totale o parziale del contributo erogato e l'eventuale imposizione del ripristino dello stato dei luoghi a spese del beneficiario. Questa misura è essenziale per prevenire interventi incongrui o deturpanti, quali l'impiego di materiali palesemente non idonei, l'alterazione irreversibile di elementi distintivi dell'edificio, o la modifica di facciate storiche senza rispetto dei canoni preesistenti. L'obiettivo è garantire che l'efficientamento energetico e il recupero strutturale non pregiudichino il valore estetico e culturale degli immobili e del paesaggio circostante. Si persegue in tal modo una sostenibilità olistica, che abbraccia non solo le dimensioni energetico-ambientali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la minimizzazione dell'impronta ecologica, ma anche la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e la salvaguardia del contesto visivo e identitario del territorio.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 7.1 e 7.3.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 7.2.1.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 7.8.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 7.9.

In sede di dibattito, interviene il solo consigliere MORETTI (il quale chiede all'assessore Amirante delucidazioni sugli emendamenti presentati).

L'assessore AMIRANTE chiarisce ulteriormente l'emendamento 7.2.1.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), PUTTO (il quale si astiene sull'emendamento 7.1 e favorevole a tutti i rimanenti emendamenti) e MENTIL (il quale si astiene sugli emendamenti 7.1 e 7.3, dichiara di ritirare gli emendamenti 7.4 e 7.5, contrario agli emendamenti 7.8 e 7.9 e favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 7.1, 7.3, 7.8 e 7.9 e favorevole ai rimanenti emendamenti), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.2.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE precisa che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2.1 l'emendamento 7.3 è decaduto.

Gli emendamenti 7.4 e 7.5 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti 7.6 e 7.7, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.7, l'emendamento 7.8 è da considerarsi decaduto.

L'emendamento 7.9, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 8 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.1)

1. Al comma 1, dopo le parole << detrazioni fiscali nazionali e >> sono inserite le seguenti << per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 30.000 euro, >>.

Il presente emendamento non comporta oneri.

La consigliera Capozzi illustra l'emendamento 8.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), PUTTO (favorevole), MENTIL (favorevole), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (contrario), DI BERT, TRELEANI, BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, è approvato.

L'articolo 9, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 9.bis:

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (9 bis.1)

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 1/2016)

1. La lettera c), comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è sostituita dalla seguente:

<<c) ad esclusione dell'azione di cui all'articolo 18, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 16, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;>>

Note: In coerenza con il presente disegno di legge, il presente emendamento sopprime il requisito di residenza minima per l'accesso ai contributi per l'edilizia agevolata di cui alla legge regionale 1/2016.

Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra l'emendamento 9 bis.1, istitutivo dell'articolo 9 bis.

In sede di dibattito interviene il consigliere MORETTI, il quale, tra l'altro, annuncia l'intenzione di ritirare l'emendamento presentato però con l'impegno di poterlo ripresentare alla prima seduta utile.

L'assessore AMIRANTE, ringraziando, tra l'altro, per l'ipotesi di ritiro dell'emendamento e per lo stimolo con esso proposto, si dichiara disponibile a discuterlo in sede di revisione della legge 1/2016.

Il Relatore di minoranza MENTIL, vista l'apertura dell'Assessore, ritira l'emendamento aggiuntivo.

Gli articoli 10, 11 e 12, ai quali non sono stati presentati emendamenti, posti in votazione, senza discussione, vengono approvati.

L'assessore AMIRANTE propone di sospendere la seduta al fine di consentire un approfondimento sugli Ordini del giorno presentati.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

COSTANZA, GIACOMELLI, BALLOCH, TRELEANI, MAURMAIR

<<Sulla necessità di ampliare la platea dei soggetti abilitati a presentare la comunicazione telematica per la prima "seconda casa (ILIA)>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Visto che con L.R. n. 17 del 14 novembre 2022, art. 4 Comma 1 lettera b) bis viene definito il primo fabbricato ad uso abitativo;

Tenuto conto che con L.R. n. 17 del 14 novembre 2022, art. 13 comma 1 la Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) viene indicato ai fini dell'imposta locale immobiliare autonoma che, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Evidenziato che, con L.R. n. 9 del 4 novembre 2024 art. 6 Comma 1 viene inserito l'articolo 13 bis nella legge regionale 17/2022 e al Comma 1 viene previsto che i soggetti passivi possono individuare il primo fabbricato ad uso abitativo mediante comunicazione telematica, da presentare, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione;

Considerato che l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione per la richiesta delle comunicazioni è stato attivato dal mese di maggio 2025 e che taluni soggetti passivi hanno lamentato di non possedere le capacità/abilità per poter fare richiesta in via telematica;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a prendere in considerazione l'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a presentare la comunicazione telematica per la prima "seconda casa (ILIA), prevedendo la possibilità di delega, ad esempio a tutori, genitori di figli minori, professionisti, etc."

ORDINE DEL GIORNO N. 2

MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MARTINES, FASIOLO

<<Contrastare il fenomeno delle fittizie prime case>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Visto che tra gli obblighi previsti dal ddl, le persone fisiche che ristrutturano unità immobiliari di tipo residenziale devono trasferire la residenza propria o di un familiare o di un soggetto convivente del nucleo familiare in almeno una delle unità oggetto di intervento entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori;

Considerato che tale previsione può comportare il rischio di agevolare il trasferimento della residenza da parte di persone che non si troveranno a vivere effettivamente presso l'unità immobiliare presso cui è stata trasferita la stessa;

Valutato che tale fenomeno si porrebbe in contrasto con lo spirito della norma e che, peraltro, potrebbe creare danno ai Comuni riducendo le entrate derivanti dall'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

Ritenuto necessario e fondamentale porre in atto tutte le azioni utili a prevenire tale rischio, nel perseguimento della finalità della legge regionale e della tutela delle entrate dei bilanci degli enti locali; Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la messa in atto di tutte le iniziative utili, in sinergia e collaborazione con i Comuni, a prevenire il fenomeno delle finte prime case, anche monitorando i trasferimenti delle residenze."

ORDINE DEL GIORNO N. 3

MORETTI, CELOTTI, POZZO, MARTINES, FASIOLO, MENTIL

<<Definire puntualmente nei bandi il termine "dismesso">>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che il disegno di legge n. 36 <<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>> interviene al fine di favorire il recupero del patrimonio immobiliare privato dismesso e la rigenerazione urbana;

Preso atto che l'articolo 1, comma 3, riconosce, tra le altre, misure incentivanti e criteri premiali per intervenire con maggiore forza in aree a maggiore degrado e su patrimonio completamente dismesso;

Ritenuto fondamentale arrivare a una precisa definizione del patrimonio dismesso, al fine di garantire programmazione e pianificazione degli interventi da parte dei privati, nonché di valorizzare il patrimonio completamente e da più tempo inutilizzato;

Valutata l'urgenza di intervenire su quegli immobili da più tempo abbandonati, ovvero di quegli immobili sui quali, presumibilmente, sono anche maggiori le necessità di intervento;

Visto che anche altre Regioni sono intervenute a definire una modalità precisa per la definizione del patrimonio immobiliare dismesso, come ad esempio la Regione Lombardia attraverso la legge regionale 24 giugno 2021, n. 11 (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio));

CONSIDERATO che una mancata precisa definizione potrebbe creare aspettative e interpretazioni diverse, non oggettive, causando possibili incomprensioni nei cittadini;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare una precisa definizione nei bandi che saranno emanati del significato del termine "dismessi" al fine di garantire una interpretazione chiara e univoca da parte dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia."

ORDINE DEL GIORNO N. 4

PELLEGRINO

<<Inserimento della conservazione della qualità architettonica dell'edificio o dell'esistente inserimento nel contesto paesaggistico tra gli obblighi dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 2.>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che per assicurare che la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato avvenga in maniera coerente con le finalità di autentica rigenerazione urbana e di promozione della qualità di vita nel territorio regionale è necessario non compromettere in modo significativo la qualità architettonica dell'edificio o il suo inserimento nel contesto paesaggistico;

premesso che la conservazione del valore estetico e culturale degli immobili e del paesaggio circostante è un interesse collettivo afferente la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario del

territorio quale ricchezza da trasmettere alle future generazioni, è essenziale prevenire interventi incongrui o deturpanti, quali l'impiego di materiali palesemente non idonei, l'alterazione irreversibile di elementi distintivi dell'edificio, o la modifica di facciate storiche senza rispetto dei canoni preesistenti; Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di riconoscere tra gli obblighi dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 la conservazione della qualità architettonica dell'edificio o dell'esistente inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico."

ORDINE DEL GIORNO N. 5

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN, PELLEGRINO

<<Previsione di criteri oggettivi per la valutazione della congruità dei prezzi negli interventi finanziati>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che:

- il disegno di legge n. 36 prevede misure di incentivazione e sostegno per il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare privato, con l'obiettivo di promuovere un'edilizia sostenibile e di qualità, nonché di favorire la rigenerazione urbana nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze abitative della popolazione;

- l'articolo 5 del disegno di legge disciplina le modalità attuative dei bandi pubblici, precisando i criteri e le condizioni cui devono attenersi per l'assegnazione dei contributi previsti;

Considerato che:

- la corretta e trasparente valutazione della congruità economica degli interventi costituisce elemento essenziale per garantire la legittimità dell'azione amministrativa, l'efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche e il contenimento del rischio di abusi o distorsioni nei computi progettuali;

- l'assenza di criteri oggettivi e standardizzati nella verifica della congruità dei prezzi nelle opere edilizie può portare a disomogeneità nei controlli, ad iniquità tra i beneficiari e ad una maggiore esposizione a contenziosi o rilievi in sede di rendicontazione;

- l'impiego di riferimenti condivisi, come i prezzi regionali delle opere pubbliche o altri prezzi ufficialmente riconosciuti, costituisce prassi consolidata in ambito tecnico e amministrativo e rappresenta un importante presidio di legalità, trasparenza e correttezza tecnico-economica;

Ritenuto che:

- l'inserimento, nei bandi emanati ai sensi dell'articolo 5, di disposizioni che rendano espliciti i criteri di valutazione della congruità dei prezzi rappresenti una misura di buona amministrazione, coerente con i principi di efficacia, efficienza e imparzialità dell'azione pubblica;

- non sussistono maggiori oneri a carico del bilancio regionale derivanti da tale previsione, trattandosi di una integrazione regolamentare e procedurale, realizzabile nell'ambito delle attività ordinarie di predisposizione e gestione dei bandi.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare, nella stesura e pubblicazione dei bandi attuativi di cui all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge n. 36, l'introduzione di criteri oggettivi per la valutazione della congruità dei prezzi riportati nei computi metrici estimativi presentati a corredo delle domande di contributo, considerando – tra le fonti

– il prezzario regionale delle opere pubbliche o altri elementi di riferimento ufficialmente riconosciuti dal mercato.”

ORDINE DEL GIORNO N. 6

CELOTTI, MORETTI, COSOLINI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, RUSSO, PISANI, POZZO

<<Valorizzare il ruolo delle Agenzie sociali per l'abitare e dei soggetti del Terzo Settore nel garantire una risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate>>

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Preso atto che il ddl 36 interviene sul riuso del patrimonio immobiliare privato sostenendo privati, condomini, imprese e professionisti nel recupero ed efficientamento energetico di edifici esistenti;

Considerato che il ddl 36 persegue obiettivi di rigenerazione urbana, ma rappresenta anche uno strumento importante per garantire una risposta abitativa alla popolazione regionale, dando un contributo fondamentale alle politiche abitative, intese nella loro dimensione di politiche di welfare;

Considerato altresì che in Friuli Venezia Giulia numerose persone vivono in condizione di difficoltà abitativa. Fra di loro troviamo persone in povertà, che necessitano di una assistenza importante, anche in termini abitativi, ma troviamo anche persone e famiglie che si trovano in una cosiddetta “fascia grigia” perché hanno un reddito troppo elevato per accedere agli alloggi assistenziali, ma troppo basso per trovare una soluzione alloggiativa sul libero mercato. Si tratta di giovani, di nuclei monoparentali, di padri separati e in generale di persone con reddito non elevato, che non dispongono di un alloggio di proprietà e non riescono a beneficiare di un alloggio in affitto;

Considerato che alla luce di questa analisi risulta importante sostenere le persone con redditi medio bassi nel recupero di edifici di proprietà, attraverso la contribuzione prevista dal ddl 36, ma risulta anche necessario implementare il numero di alloggi sociali, o comunque a canone calmierato disponibili a livello regionale;

Evidenziato che attraverso la ddl 36 si prevede di sostenere anche gli interventi di recupero finalizzati alla successiva locazione a canone calmierato, ma non si prevedono fra i beneficiari le Agenzie sociali per l'abitare e i soggetti del Terzo Settore;

Valutato che tali soggetti vadano sostenuti per l'importante ruolo che svolgono nell'ambito delle politiche abitative regionali;

Considerato che è stata annunciata una revisione della legge regionale 1/2016 << Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater>>.

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale

a valutare le modalità per valorizzare il ruolo delle Agenzie sociali per l'abitare e dei soggetti del Terzo Settore che svolgono una funzione nell'ambito delle politiche abitative, anche nei termini del recupero e della messa a disposizione di alloggi alle fasce di popolazione svantaggiate.”

ORDINE DEL GIORNO N. 7

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

<<Accessibilità digitale e inclusione nell'attuazione della legge sul recupero del patrimonio immobiliare privato>>

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Premesso che il Disegno di legge in oggetto introduce importanti misure di sostegno al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato;

Considerato che una quota significativa della popolazione regionale, in particolare tra le fasce più anziane o socialmente vulnerabili, incontra difficoltà nell'accesso digitale alle procedure amministrative; Considerato altresì che risulta quindi fondamentale ridurre il divario digitale e promuovere l'inclusività nell'accesso alle opportunità pubbliche;

impegna la Giunta regionale

a valutare la previsione di specifiche modalità di supporto informativo e operativo a favore dei cittadini con minore familiarità con gli strumenti digitali, al fine di garantire equità nell'accesso alle misure regionali e promuovere una più ampia inclusione sociale."

Il Relatore di minoranza PUTTO chiede, con l'assenso del proponente, di aggiungere la firma agli Ordini del giorno n. ri 1, 2 e 6.

Il PRESIDENTE comunica, con l'assenso del proponente, la richiesta di aggiunta firma all'Ordine del giorno n. 6 da parte della consigliera Fasiolo.

Il Relatore di minoranza MENTIL aggiunge, con l'assenso del proponente, la firma di tutto il gruppo PD all'Ordine del giorno n. 1.

Il consigliere CALLIGARIS aggiunge, con l'assenso del proponente, la firma di tutto il gruppo Lega Salvini all'Ordine del giorno n. 1.

Il Relatore di maggioranza DI BERT aggiunge, con l'assenso del proponente, la firma di tutto il gruppo Fedriga Presidente all'Ordine del giorno n. 1.

Il PRESIDENTE comunica, con l'assenso dei proponenti, l'aggiunta delle firme sugli Ordini del giorno n. ri 1 e 6, da parte della Relatrice di minoranza Pellegrino e all'Ordine del giorno n. 1 di tutto il gruppo Lega Salvini e di tutto il gruppo Forza Italia.

Il PRESIDENTE, quindi, come richiesto precedentemente dall'assessore Amirante, sospende la seduta.

La seduta è così sospesa alle ore 17.45

La seduta riprende alle ore 18.16.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, comunica che i lavori riprendono con l'esame degli Ordini del giorno presentati.

L'assessore AMIRANTE propone la seguente riformulazione sull'Ordine del giorno n. 4 della Relatrice di minoranza Pellegrino: *dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>> il dispositivo finale è così riformulato <<di intervenire di fatto sui criteri incentivanti per valutare l'opportunità di riconoscere un'intensità maggiore del contributo nel caso in cui si raggiunga una qualità architettonica dell'edificio o un coerente inserimento dello stesso nel paesaggio>>.*

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO dichiara di accogliere la modifica proposta.

L'assessore AMIRANTE svolge inoltre delle considerazioni, già condivise con i proponenti, sull'Ordine del giorno n. 5, a prima firma del Relatore di minoranza Putto.

L'assessore AMIRANTE accoglie, dunque, tutti gli Ordini del giorno presentati.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, la consigliera CAPOZZI (astenuta), il consigliere HONSELL (contrario) e la consigliera PELLEGRINO (favorevole).

Il consigliere HONSELL, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di rimandare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta d'Aula e di chiudere la seduta entro l'orario stabilito.

Il PRESIDENTE, dopo uno scambio di battute con il consigliere Honsell sul punto testè sollevato, propone dunque di porre ai voti la richiesta di terminare qui i lavori d' Aula o di procedere comunque con la votazione finale del disegno di legge.

Il consigliere MORETUZZO, nel constatare che l'Assemblea avrebbe a disposizione ancora un po' di tempo, anche se minimo, rispetto all'orario fissato dalla Conferenza dei Capigruppo, propone invece di porre immediatamente in votazione il disegno di legge n. 36.

A questo punto, l'assessore AMIRANTE chiede l'applicazione dell'articolo 115 (Correzioni formali e coordinamento) del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Il PRESIDENTE pone, dunque, subito in votazione la richiesta di coordinamento, che viene approvata.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 36 "Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato", che viene approvato (*votazione n. 2.80: favorevoli 40; astenuto 1; contrario 1*).

Il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato per martedì, 1° luglio 2025, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO